



OGGETTO:

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore diciannove e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Assume la Presidenza il Sig. MANTINI dott.ssa Mirella - Sindaco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco;

Richiamato l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 196, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale ha introdotto all'art. 1 (commi 738 – 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI confluita nella "nuova IMU";

Dato atto che la nuova disciplina stabilisce che:

- l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata;
- l'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all'1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
- è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Rilevato che

- con il comunicato del 10 novembre 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stata resa nota l'adozione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrativo del decreto 6 settembre 2024, a sua volta attuativo del decreto 7 luglio 2023, relativo all'individuazione delle fattispecie IMU per le quali i Comuni possono differenziare le aliquote ai sensi dei commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- con il nuovo decreto viene nuovamente approvato l'Allegato A, che sostituisce il precedente e modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori articolazioni delle aliquote all'interno delle fattispecie già individuate dal decreto 6 settembre 2024.

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento e conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova IMU 2020 – Adeguamento tariffe" con la quale sono state unificate le aliquote IMU (9,00 per mille) e TASI (1,6 per mille) per un'aliquota totale di 10,60;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco chiede se ci sono interventi;

Interviene il Consigliere Airola, chiedendo se i fabbricati rurali abbandonati devono pagare l'IMU;

La risposta del Sindaco è sì, in quanto previsto dalla norma;

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione;

Con votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di confermare anche per l'anno 2026, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), adottate dall'anno 2020, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" così come sotto riportate:

- aliquota ordinaria per tutti i fabbricati e aree edificabili: 10,6 per mille
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
- aliquota per l'abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A9: 5 per mille

dando atto che al momento in questo Comune non sono presenti abitazioni principali classificate nelle citate categorie

- 2) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 3) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 6 novembre 2025, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DI MONTE Pietrantonio